

ALLEGATO A

PRIORITÀ ENERGETICO-AMBIENTALI E MODALITÀ APPLICATIVE DELLE MISURE PREMIALI

(articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, della legge regionale 3 giugno 2026, n. 11)

1. FINALITÀ

Il presente Allegato disciplina, in attuazione degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, della legge regionale 3 giugno 2026, n. 11:

- a) i criteri per la verifica del perseguimento delle priorità insediative ed energetico-ambientali di cui all'articolo 2 della legge regionale;
- b) le modalità applicative delle misure premiali previste dall'articolo 3 della legge regionale;
- c) i criteri per la determinazione delle fasce premiali e per la cumulabilità delle misure premiali.

La graduazione delle misure premiali costituisce modalità applicativa dell'articolo 3 della legge regionale e riflette il maggiore beneficio pubblico derivante dal perseguimento contestuale di un numero crescente di priorità, senza attribuire alcuna gerarchia tra le stesse.

2. ATTUAZIONE DELLE PRIORITÀ ENERGETICO-AMBIENTALI

Ai fini della verifica del perseguimento delle priorità di cui all'articolo 2 della legge regionale, il progetto è valutato sulla base delle condizioni e della documentazione indicate nei paragrafi seguenti.

2.1 Priorità a): Rigenerazione urbana e territoriale

La priorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale è finalizzata a promuovere l'insediamento dei centri dati in contesti già urbanizzati o caratterizzati da condizioni di degrado, sottoutilizzo o compromissione ambientale, nonché a favorire soluzioni localizzative che minimizzino la necessità di nuove infrastrutture elettriche e i relativi impatti territoriali.

La verifica della priorità si articola nella valutazione delle condizioni a.1, a.2, a.3 e a.4. Le condizioni a.1, a.2 e a.3 sono finalizzate ad accertare il contributo dell'intervento agli obiettivi di rigenerazione urbana e territoriale attraverso il riutilizzo di aree già individuate dagli strumenti di pianificazione comunale, di aree dismesse o di siti caratterizzati da criticità ambientali. Tali condizioni attestano la capacità del progetto di limitare il consumo di nuovo suolo e di favorire il recupero di contesti territoriali già antropizzati.

La condizione a.3 si applica fatto salvo il rispetto del principio eurocomunitario "chi inquina paga" che pone in capo al responsabile della contaminazione gli oneri per la bonifica.

Con riferimento alla condizione a.3, relativa alla localizzazione dell'intervento in siti potenzialmente contaminati, si precisa che tale qualificazione individua una situazione in evoluzione, nell'ambito di quando stabilito dal Titolo V parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Pertanto, ai fini del riconoscimento delle premialità connesse alla condizione a.3 assume rilievo l'accertamento della relativa condizione nell'ambito del procedimento previsto dalla normativa ambientale e il conseguente recepimento delle limitazioni d'uso nello strumento urbanistico comunale, secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente (ai termini dell'art.251 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.21 della l.r.26/2003).

Le priorità insediative di cui alle lettere a1, a2, a3 sono verificate se interessano, anche singolarmente, almeno il 75% dell'area oggetto dell'insediamento.

La condizione a.4 singolarmente non dà accesso alle premialità, in quanto rappresenta un elemento qualitativo aggiuntivo rispetto alle condizioni a1, a2 e a3. Tale presupposto è finalizzato a verificare la prossimità e la compatibilità dell'intervento con le infrastrutture elettriche esistenti o già pianificate; valorizzando le soluzioni progettuali che riducono la necessità di nuove opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) o di ulteriori interventi di potenziamento della rete non già programmati. Il suddetto requisito mira a contenere l'impatto territoriale e paesaggistico delle infrastrutture energetiche necessarie all'esercizio del centro dati e a favorire l'utilizzo efficiente delle reti esistenti.

Ai fini della dimostrazione della condizione a.4, il proponente deve documentare la soluzione di connessione prevista, illustrando le infrastrutture elettriche interessate e attestando, sulla base della documentazione rilasciata dal gestore di rete competente, la compatibilità dell'intervento con la capacità e l'assetto della rete esistente o già autorizzata.

Tale impostazione garantisce che il beneficio derivante dalla rigenerazione urbana o ambientale dell'area si accompagni a una localizzazione coerente con le infrastrutture energetiche esistenti, massimizzando il beneficio pubblico complessivo dell'intervento sotto il profilo territoriale, ambientale ed energetico.

Cod.	Condizione da verificare	Documentazione minima
a.1	Individuazione dell'area negli atti del PGT ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e-quinquies, o dell'articolo 8-bis della l.r. 12/2005.	Stralcio del PGT vigente
a.2	Classificazione dell'area come dismessa ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis, o dell'articolo 40-bis della l.r. 12/2005.	Stralcio del PGT vigente; dcc di individuazione aree dismesse con criticità ex art. 40 bis o perizia validata.
a.3	Condizioni di contaminazione riportate nel Piano di Governo del Territorio.	Certificato di destinazione urbanistica
a.4	Prossimità e compatibilità con infrastrutture elettriche (il requisito è positivo se almeno una delle condizioni indicate è verificata e adeguatamente documentata) a) la soluzione di connessione del centro dati non prevede nuove stazioni elettriche RTN in quanto si prevede il collegamento alla più prossima stazione elettrica esistente o già autorizzata; b) assenza, nella Soluzione Tecnica Minima Generale o in altra documentazione	-Soluzione Tecnica Minima Generale; -Eventuali atti autorizzativi relativi a stazioni o sottostazioni elettriche; -Relazione tecnica asseverata che descriva le opere di connessione previste e attesti la compatibilità dell'intervento con la rete elettrica, inclusa planimetria con individuazione

	rilasciata dal gestore di rete competente, della necessità di interventi di potenziamento o sviluppo degli elettrodotti RTN non già pianificati da TERNA nel Piano di Sviluppo.	delle infrastrutture elettriche esistenti o autorizzate.
Esito Il criterio a) è considerato verificato se rispettato uno tra i fattori a1, a2 o a3 singolarmente o combinati tra di loro. La condizione a.4 rappresenta un elemento qualitativo aggiuntivo rispetto alle condizioni a1, a2 e a3.		

2.2 Priorità b): Utilizzo di energia da fonti a impatto carbonico neutrale

La presente priorità è finalizzata a favorire l'integrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno delle aree destinate all'insediamento dei centri dati, promuovendo il massimo utilizzo delle superfici disponibili e riducendo il ricorso a fonti energetiche esterne. La verifica è orientata alla dimostrazione che il progetto abbia individuato e valorizzato tutte le superfici tecnicamente utilizzabili per la produzione energetica in sito, compatibilmente con i vincoli tecnici, ambientali, paesaggistici, urbanistici e di sicurezza applicabili.

Ai fini della valutazione, il proponente è tenuto a individuare la superficie effettivamente disponibile per l'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, distinguendo le diverse tipologie di aree potenzialmente utilizzabili, quali coperture, parcheggi, pensiline, piazzali e altre superfici idonee. Deve inoltre essere specificata la tecnologia adottata e quantificata la quota di superficie effettivamente impegnata dagli impianti previsti.

La verifica è effettuata mediante il rapporto (RS) tra la superficie occupata dagli impianti di produzione energetica (Rimp) e la superficie effettivamente disponibile (Sdisp). Il requisito si considera soddisfatto quando il proponente dimostra il massimo sfruttamento delle superfici disponibili e il rapporto RS risulta pari o superiore al 60%, fatti salvi i casi in cui l'utilizzo integrale delle superfici sia impedito da comprovati vincoli tecnici, normativi o amministrativi.

Le eventuali superfici non utilizzate devono essere adeguatamente motivate mediante relazione tecnica asseverata, indicando le ragioni che ne impediscono l'impiego, quali, a titolo esemplificativo, esigenze di sicurezza, limiti strutturali, ombreggiamenti, prescrizioni paesaggistiche o ambientali, distanze minime tra impianti, presenza di schermature vegetali o ulteriori vincoli derivanti dalla normativa vigente.

Il fattore si considera attivo esclusivamente qualora sia verificata la condizione b.1, sulla base della documentazione tecnica e cartografica prodotta dal proponente e della dimostrazione dell'effettiva massimizzazione dell'utilizzo delle superfici disponibili per la produzione energetica da fonti rinnovabili.

Cod.	Condizione da verificare	Documentazione minima
b.1	Individuazione della superficie effettivamente disponibile nell'area destinata all'insediamento del centro dati (S, in mq) e della fattispecie tecnologica dell'impianto di produzione energetica previsto, rapporto	Individuazione delle superfici disponibili (coperture, piazzali, aree libere) e della tipologia di impianto, tavole planimetriche con individuazione di S e delle superfici effettivamente impegnate, relazione

	superficie (RS) impegnata da impianti / superficie disponibile S Il proponente deve dimostrare il massimo sfruttamento delle superfici disponibili, con rapporto RS $\geq$ 60%	tecnica asseverata che motivi eventuali superfici non utilizzate (schermature vegetali, vincoli statici, ombreggiamento, distanze di sicurezza, vincoli paesaggistici/urbanistici, eventuali prescrizioni MASE)
Esito Fattore attivo se la condizione b.1 è verificata.		

2.3 Priorità c): recupero e riutilizzo dell'energia termica da raffreddamento

La priorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si considera soddisfatta al verificarsi della condizione c.1.

Il proponente, al fine di soddisfare la condizione c1, abilitante per l'accesso alla priorità c), deve dimostrare cumulativamente:

- una quota di calore recuperabile pari ad almeno il 25% del calore dissipato dalla data di approvazione della DGR fino al 31 dicembre 2029 e ad almeno il 35% del calore dissipato a decorrere dal 1° gennaio 2030;
- la disponibilità di calore di scarto a una temperatura superiore a 18 °C;
- la predisposizione impiantistica necessaria all'esportazione del calore di scarto verso utenze esterne;
- la disponibilità degli spazi tecnici necessari alla futura interconnessione, allo scambio e alla valorizzazione del calore di scarto.

A tal fine, il requisito minimo di disponibilità degli spazi tecnici è fissato in 60 m² per MW di carico IT, mentre la capacità elettrica residua da riservare nell'ambito della potenza di connessione richiesta a Terna o al distributore elettrico competente è fissata in misura non inferiore a 0,4 MWe per ogni MWt di potenza termica recuperata, da destinare all'alimentazione dei sistemi necessari al recupero, alla valorizzazione e alla cessione del calore.

Tali valori possono essere ridotti qualora lo Studio di Fattibilità Tecnico-Economica dimostri il conseguimento di equivalenti prestazioni di recupero energetico mediante soluzioni tecnologiche più efficienti e caratterizzate da minori ingombri e fabbisogni elettrici. La riduzione è ammessa, in particolare, qualora le caratteristiche del calore di scarto, e in particolar modo la sua temperatura, consentano di limitare il salto termico (ΔT) rispetto all'utenza finale, riducendo conseguentemente la complessità impiantistica, la potenza elettrica necessaria e gli spazi richiesti per il recupero e la valorizzazione dell'energia termica.

In ogni caso, nella progettazione degli spazi tecnici e degli impianti di recupero energetico dovranno essere privilegiate soluzioni tecnologiche ad elevata efficienza energetica e a ridotto consumo di risorse idriche.

Cod.	Condizione da verificare	Documentazione minima
c.1	Requisiti obbligatori minimi Il proponente deve dimostrare cumulativamente il rispetto di: ● Quota di calore recuperabile; ≥ 25% del calore dissipato (dalla data di approvazione della DGR fino al 31 dicembre 2029); ≥ 35% del calore dissipato (dal 1° gennaio 2030 in poi); – temperatura del cascame > 18 °C – predisposizione impiantistica all'esportazione del calore – disponibilità degli spazi tecnici necessari alla futura interconnessione (almeno 60 mq per ogni MW IT e 0,4 MWe per ogni MW termico recuperato)	Relazione energetica di progetto. Relazione impiantistica sul recupero del calore. Schemi funzionali e idraulici. Planimetrie con spazi tecnici e punto di consegna.
Esito Fattore attivo se almeno la condizione c.1 è verificata.		

2.4 Priorità d): efficienza nell'utilizzo della risorsa idrica

Il presente fattore è finalizzato a verificare che il progetto minimizzi gli impatti sulle risorse idriche di pregio e adotti soluzioni volte a garantire un utilizzo efficiente e sostenibile dell'acqua. In particolare, il requisito si considera soddisfatto qualora siano esclusi prelievi da fonti idriche considerate sensibili o prioritarie per altri usi e sia implementata almeno una misura tra quelle finalizzate all'efficienza dei consumi, al riutilizzo della risorsa idrica o all'impiego di fonti alternative.

La verifica è articolata nei criteri d.1-d.4 riportati nella tabella seguente. Il criterio d.1 costituisce requisito preliminare e prevede l'esclusione del ricorso a pubblico acquedotto, corpi idrici superficiali e sotterranei destinati all'uso potabile, corpi idrici superficiali a uso irriguo e fiumi o laghi tutelati dalla normativa europea e nazionale. La conformità deve essere dimostrata mediante specifica relazione tecnica e adeguata documentazione autorizzativa.

Il criterio d.2 valuta le prestazioni di efficienza idrica del sistema di raffreddamento attraverso il parametro Water Usage Effectiveness (WUE), che deve rispettare le soglie previste in funzione della tipologia di risorsa idrica utilizzata.

In alternativa o in aggiunta al criterio d.2, il criterio d.3 valorizza l'impiego di risorse idriche non convenzionali, quali acque reflue depurate, acque grigie o acque sotterranee derivanti da attività di bonifica, richiedendo che tali fonti contribuiscano ad almeno il 70% del fabbisogno idrico annuo complessivo del progetto destinato al raffreddamento delle infrastrutture fisiche e IT del Data Center.

Il criterio d.4, applicabile ove previsto dal progetto, riguarda invece la restituzione delle acque utilizzate a sistemi irrigui o ambientali compatibili, assicurando il rispetto delle caratteristiche qualitative richieste e la compatibilità con il recapito finale.

Ai fini dell'attivazione del fattore, dovrà risultare verificata la condizione d.1, nonché la condizione d.4 ove applicabile, e almeno una delle condizioni relative all'efficienza idrica (d.2) o al riutilizzo di risorse idriche alternative (d.3). La documentazione elencata nella tabella costituisce il set minimo necessario per la dimostrazione della conformità.

Cod.	Condizione da verificare	Documentazione minima
d.1	Esclusione di prelievi da pubblico acquedotto, acque superficiali destinate a uso potabile, acque sotterranee destinate a uso potabile, acque superficiali a uso irriguo, nonché da fiumi e laghi tutelati dalla normativa europea e nazionale.	Relazione tecnica con dichiarazione di non utilizzo delle fonti suddette indicante il corpo idrico da cui viene emunta l'acqua (codici e nomi dei corpi idrici del PTUA, approvato con d.g.r 08 giugno 2026 n. 6275); Copia o evidenza di aver presentato istanza di concessione per l'uso delle acque pubbliche In caso di utilizzo di acqua da fonti alternative (es. reflui affinati da depuratore, acque sotterranee oggetto di bonifica), contratto di fornitura con il gestore Per i corpi idrici superficiali e sotterranei destinati ad uso potabile si faccia riferimento ai seguenti elaborati del PTUA approvato con d.g.r. 08 giugno 2026 n. 6275, pubblicati sul sito di Regione Lombardia e sul Geoportale: ● Elaborato 4; ● Database di Piano ● Tavola 11° Per l'individuazione dei fiumi e laghi tutelati dalla normativa europea e nazionale, si faccia riferimento al Database di Piano del PTUA approvato con d.g.r 08 giugno 2026 n. 6275, nei fogli "Aree_protette_CL_fluviali" e "Aree_protette_CL_lacustri", filtrando sulla tipologia di area protetta "Parchi e riserve naturali", oppure "SIC/ZSC/ZPS/Ramsar" Per "acque superficiali ad uso irriguo" si intendono corpi idrici superficiali interessati da concessioni per uso irriguo, dati disponibili si SIPIUI
d.2	Prestazione ed efficienza idrica Adozione di tecnologie di raffreddamento ad elevata efficienza idrica, documentata mediante indicatore WUE. WUE deve essere inferiore a 0,2 se si usa l'acqua prelevata da corpo idrico WUE deve essere inferiore a 0,5 se si usa acqua da fonti alternative (es reflui depuratori, acque sotterranee oggetto di bonifica)	Relazione tecnica con calcolo del WUE di progetto, firmata dal progettista.
d.3	Utilizzo di acque di riuso (es. acque grigie, reflui trattati) e/o di acque sotterranee oggetto di bonifica per il raffreddamento dell'infrastruttura fisica e dell'infrastruttura IT del Data Center ≥ 70 % Nota che la percentuale va riferita al fabbisogno idrico complessivo annuo di progetto calcolato nel bilancio idrico.	caratterizzazione qualitativa della fonte, verifica di idoneità al ciclo di raffreddamento firmata dal progettista, e l'attestazione di conformità alla normativa di riferimento vigente) Bilancio idrico di progetto con dettaglio del circuito di recupero e trattamento delle acque grigie, firmato dal progettista In caso di utilizzo di acque sotterranee oggetto di bonifica ai sensi dell'art. 243, comma 5 del d.lgs. 152/06, relazione attestante il rispetto delle esigenze tecniche della bonifica e del raccordo con le relative procedure Contratto di fornitura stipulato con Gestore del SII per utilizzo di acque reflue depurate o dell'impianto di bonifica
d.4	Restituzione delle acque utilizzate a sistemi irrigui o ambientali compatibili.	Relazione tecnica sul sistema di restituzione, recapito, trattamento finale e parametri qualitativi del refluo; eventuale convenzione con consorzio di bonifica o ente gestore.
Esito Fattore attivo se è verificata le condizioni d.1 e d.4 (laddove applicabile) e un fattore tra d.2 e d.3,		

3. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE FASCE PREMIALI

La graduazione delle fasce premiali risponde esclusivamente all'esigenza di valorizzare il maggiore beneficio pubblico derivante dal conseguimento contestuale di una pluralità di priorità, senza introdurre alcuna gerarchia tra le medesime.

A ciascuna priorità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale è attribuito un punto. La fascia premiale è determinata dal punteggio complessivamente conseguito dal progetto.

N. priorità soddisfatte	Fascia premiale
4	A
3	B
2	C
1	D

4. MISURE PREMIALI ASSOCIATE ALLE FASCE

Le misure premiali di cui all'articolo 3 della legge regionale sono attribuite secondo criteri di proporzionalità, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1 e con il livello complessivo di perseguimento delle priorità insediative ed energetico-ambientali di cui all'articolo 2.

La progressiva attribuzione delle singole misure premiali è determinata dalla diversa incidenza che ciascuna di esse produce sull'azione amministrativa, sull'impiego di risorse pubbliche e sull'assetto urbanistico-territoriale.

In particolare:

1. l'adozione di protocolli di semplificazione costituisce una misura prevalentemente organizzativa e procedimentale, finalizzata a uniformare e rendere più efficiente l'istruttoria amministrativa, senza attribuire vantaggi economici diretti né incidere sul regime urbanistico dell'intervento; in particolare, qualora sia necessario svolgere la procedura di conferenza consultiva di concertazione di cui all'art. 5, c. 7, il Comune interessato può richiedere all'Amministrazione competente un supporto tecnico preistruttorio, previa acquisizione della necessaria documentazione tecnica.
2. In relazione all'applicazione del procedimento di cui al punto 1, la riduzione dei termini procedimentali, pur determinando un beneficio in termini di accelerazione dell'azione amministrativa, non modifica il contenuto dell'istruttoria né riduce il livello delle verifiche previste dalla normativa vigente, risultando pertanto applicabile in presenza di un adeguato livello di perseguimento delle finalità della legge;
3. la priorità nell'assegnazione di risorse finanziarie regionali comporta una preferenza nell'accesso a finanziamenti pubblici e richiede, conseguentemente, un più elevato livello di perseguimento dell'interesse pubblico, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza;
4. la riduzione del contributo di costruzione determina un beneficio economico diretto per il proponente e una corrispondente riduzione delle entrate pubbliche, risultando pertanto giustificata esclusivamente nei casi in cui il progetto assicuri un elevato livello di perseguimento delle finalità energetico-ambientali e territoriali della legge regionale;
5. La riduzione della superficie destinata a parcheggi pertinenziali è giustificata dalla peculiare natura funzionale dell'insediamento, caratterizzato da una limitata presenza continuativa di personale e da una ridotta domanda di sosta rispetto agli ordinari insediamenti produttivi o direzionali. La deroga agli standard previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 consente una più efficiente utilizzazione delle aree.

La graduazione delle misure premiali riflette, pertanto, il principio secondo cui all'aumentare del livello complessivo di perseguimento delle priorità individuate dall'articolo 2 corrisponde l'accesso a misure premiali progressivamente più incisive, in ragione del maggiore beneficio pubblico generato dall'intervento. Alla luce di quanto sopra, si riporta di seguito la tabella che costituisce quadro di raccordo tra fascia attribuita e misure applicabili.

Fascia	n. Priorità soddisfatte	Riduzione termini procedurali (LETT. A)	Protocollo semplificazione (LETT. B)	di	Priorità bandi regionali (LETT. C)	Riduzione contributo costruzione (LETT. D)	di	(LETT. E)
A	4	X	X		X	X		X
B	3	X	X		X	X		
C	2	X	X		X			
D	1	X	X					

5. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI AMPLIAMENTI

5.1 Criteri di determinazione degli indicatori

Nei casi di ampliamento di centri dati esistenti, ai fini dell'applicazione delle priorità energetico-ambientali e delle misure premiali, gli indicatori energetici e ambientali sono determinati con riferimento alla quota incrementale di capacità installata e ai corrispondenti incrementi di consumo energetico, idrico e di produzione di calore associati all'intervento oggetto dell'istanza.

Il proponente è tenuto a rappresentare nella relazione energetica di cui all'art. 4 commi 5 e 6:

- a) i valori riferiti all'intero centro dati esistente, comprensivi dell'ampliamento;
- b) i valori riferiti alla sola quota oggetto di ampliamento;
- c) il contributo incrementale dell'intervento rispetto alla configurazione autorizzata o esistente.

Ai fini della verifica del perseguimento delle priorità energetico-ambientali e dell'accesso alle misure premiali, la valutazione è effettuata sui nuovi valori complessivi delle prestazioni del sito.

6. MODALITÀ APPLICATIVE DELLE MISURE PREMIALI

6.1 Principi generali

Le misure premiali di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 11/2026 sono riconosciute ai progetti che dimostrano il perseguimento di una o più delle priorità di cui all'articolo 2 della medesima legge.

La verifica del perseguimento delle priorità è effettuata sulla base della documentazione allegata all'istanza e negli elaborati progettuali. Le misure premiali possono essere riconosciute cumulativamente qualora il progetto persegua più priorità tra quelle individuate dall'articolo 2, comma 1.